

Proponente: 38.B
Proposta: 2018/1518
del 13/12/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 2036
del 14/12/2018

GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E SPORT

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: CONCESSIONE A FAVORE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA DI AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIALE MONTE S. MICHELE PER CONSENTIRE IL MANTENIMENTO DI UNA RAMPA PER DISABILI A SERVIZIO DEL FABBRICATO DEI POLIAMBULATORI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.193 del 22/12/2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- con deliberazione di Giunta Comunale del 06/02/2018, n. 21, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie dell'esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- con atto n. 55202 di P.G. del 27/04/2018, il Sindaco ha provveduto alla attribuzione al Dr. Roberto Montagnani, dell'incarico dirigenziale ad interim, con validità dal 1 maggio 2018, della responsabilità di direzione del Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare e Sport, sulla base dei criteri individuati dall'Amministrazione ed ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

Dato atto che:

- in data 09/10/1997 e registrato agli atti Municipale al PG n. 28178 l'Azienda U.S.L. di Reggio Emilia presentava un progetto per la eliminazione delle barriere architettoniche presso i poliambulatori di viale Monte S. Michele n. 8 richiedendo l'autorizzazione ad eseguire dei lavori di realizzazione di una rampa per disabili su area stradale;
- con determinazione dirigenziale PG n. 1242 del 16/01/1998 il Servizio Patrimonio concedeva all'Azienda USL di Reggio Emilia la disponibilità di un'area di marciapiede in viale Monte S. Michele di circa mq. 15 non identificata catastalmente ma facente parte del demanio stradale, al fine di costruirvi la rampa per disabili;
- la suddetta concessione è stata rilasciata per la durata di anni 20, così dal 01/02/1998 fino al 31/01/2018;
- in data 06/02/1998 il Servizio Edilizia del Comune di Reggio Emilia autorizzava l'A.U.S.L. di Reggio Emilia all'esecuzione delle opere edilizie indicate nell'istanza n. 28178/97 secondo la documentazione grafica allegata;

Considerato che:

- con PEC del 15 novembre 2018 PG n. 144818 il Comune di Reggio Emilia ricordava all'Azienda U.S.L. di Reggio Emilia l'avvenuta scadenza al 31/01/2018 della concessione rilasciata con provvedimento PG n. 1242 del 16/01/1998 e manifestava, altresì la propria disponibilità a procedere al rinnovo della concessione per ulteriori 5 (cinque) anni alle condizioni indicate nel preliminare allegato alla mail stessa;
- la proposta contrattuale indicata al punto precedente veniva accettata dalla dott.ssa Chiericati in qualità di Direttore amministrativo dell'Azienda U.S.L. di Reggio Emilia con sede in Reggio Emilia, Via Amendola n. 2 c.f. 01598570354;

Ritenuto, pertanto opportuno approvare il contratto in oggetto ai patti e condizioni riportati dettagliatamente nel dispositivo;

Tutto ciò premesso e considerato, visti:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali";

- Il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- Il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il vigente Regolamento per le Procedure di Gestione del Patrimonio Immobiliare;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare la concessione a favore dell'Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, con sede legale in Reggio Emilia in via Amendola n. 2 - partita IVA n. 01598570354 - rappresentata dalla dott.ssa Eva Chiericati, in qualità di Direttore Amministrativo, di un'area compresa nel demanio stradale del Comune di Reggio Emilia, posta sul marciapiede di Viale Monte S. Michele all'altezza del civico 8, per mantenervi una rampa per disabili per consentire l'accesso ai Poliambulatori ivi ubicati, ai patti e condizioni di seguito riportati:

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra:

Il COMUNE DI REGGIO EMILIA (di seguito denominato Concedente), con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, codice Fiscale e partita IVA n. 00145920351, legalmente rappresentato dal Dr. Roberto Montagnani, nato a Reggio Emilia (RE) il 20/09/1966 (Codice Fiscale MNTRRT66P20H223H), in qualità di dirigente del Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare e Sport, giusto atto del Sindaco di Reggio Emilia PG n. 55202 del 27/04/2018, che dichiara di agire e stipulare in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo in virtù degli artt. 59 dello Statuto comunale e 49 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

concede in uso

all'Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, in via Amendola n. 2, codice fiscale e partita IVA n. 01598570354, legalmente rappresentata dalla Dr.ssa Eva Chiericati, nata a Guastalla (RE) il 26/02/1956, codice fiscale CHRVEA56B66E253H, in qualità di Direttore Amministrativo (**di seguito denominata Concessionario**);

l'autorizzazione per mantenere su area di pertinenza stradale, precisamente sul marciapiede di viale Monte S.Michele all'altezza del civico n°8, un manufatto ad uso rampa per disabili di accesso al Fabbricato Poliambulatori ex INAM, di pubblica frequentazione.

L'area fu concessa dal Comune con Determinazione Dirigenziale P.G. 1242 del 19/01/1998, il manufatto fu realizzato dall'Azienda Sanitaria in seguito ad autorizzazione edilizia n.28178/97 del 06/02/1998.

DESCRIZIONE IMMOBILE: area di superficie mq.15,00 (dimensioni nette mt. 16,05 x 0,90), compresa nel demanio stradale del Comune, viale Monte S.Michele (Catasto Terreni, Foglio 135).

Si allegano n.2 planimetrie identificative indicate con lettere A e B.

DESTINAZIONE D'USO CONCORDATA: sedime di una rampa per disabili.

PATTI CONTRATTUALI

1. DURATA

La concessione avrà la durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dal 01/11/2018 e scadenza al 31/10/2023.

Il Concedente si riserva tuttavia la facoltà insindacabile di procedere alla sua revoca in qualsiasi momento, a mezzo di semplice lettera raccomandata A/R o PEC, con preavviso di

un mese rispetto alla data di effettiva esecuzione, per motivi di pubblico interesse pertinenti alla destinazione dell'area.

Al verificarsi della suddetta condizione, nessuna forma di indennizzo potrà essere pretesa da parte del Concessionario.

Analoga facoltà di recesso anticipato è riconosciuta anche al Concessionario, attuabile mediante comunicazione scritta con analoghe modalità e tempi di preavviso.

2. CANONE

Il canone di concessione è determinato in Euro 200,00 annui, da corrispondere in unica rata anticipata alla data del 1° Gennaio di ogni anno, ad eccezione della 1° rata di Euro 33,30 per il periodo dal 01/11 al 31/12/2018.

A decorrere dal 2° anno il canone pagato sarà poi aggiornato annualmente in aumento, in base alle variazioni massime accertate dall'ISTAT nell'anno precedente, al 100%.

Le parti convengono che detto aggiornamento avvenga automaticamente, senza necessità di richiesta preventiva da parte del Concedente.

3. PREGRESSA OCCUPAZIONE

Per il periodo di ininterrotta/pregressa occupazione da 01/02 al 31/10/2018, intercorso dalla data di scadenza della precedente scrittura, è dovuto un indennizzo complessivo di Euro 166,70 da pagarsi su richiesta del Comune.

4. MANUTENZIONE E ONERI DI GESTIONE

Il Concessionario si farà carico della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere eseguite sull'area concessa in uso, così come di ogni altro onere di conduzione e gestionale in genere del sito.

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini patrimoniali, con obbligo per il Concessionario di regolarizzare l'aspetto edilizio, per quanto necessario.

Eventuali tributi locali (tassa smaltimento rifiuti, ecc.) riguardanti la conduzione ordinaria dell'area concessa, se dovuti, si intendono a carico del Concessionario.

5 DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale e per l'uso indicato, pertanto sono espressamente vietate sia la sub-concessione che il cambio di destinazione del terreno.

In violazione di tali impegni, si provvederà ad immediata revoca della presente scrittura, con spese di ripristino a carico del Concessionario.

6 MODALITÀ DI RICONSEGNA

Al cessare della concessione, il terreno (marciapiede stradale) dovrà essere ripristinato con cura e restituito al Comune completamente libero, più precisamente nello stato in cui si trovava prima del conferimento in uso di cui alla scrittura in oggetto e suoi precedenti, previa asportazione del manufatto costruito.

7 RESPONSABILITÀ DI CONDUZIONE

Di qualsiasi danno riconducibile a gestione ordinaria dell'area concessa, senza alcun riguardo alla sua natura ed ammontare economico, che a seguito del rilascio della concessione in argomento dovesse derivare a soggetti terzi, dovrà rispondere in proprio soltanto il Concessionario, il quale dovrà pertanto mantenere indenne il Concedente e farsi carico di tutte le spese che il Concedente stesso, eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per far fronte a contestazioni o addebiti di qualsiasi natura, compreso l'importo dei risarcimenti posti a suo carico in seguito a procedimenti e ricorsi di carattere giudiziario.

8. DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione potrà essere revocata in caso di violazioni gravi accertate da parte del Concessionario, cambio d'uso dell'area, negligenza o mancato pagamento del canone dovuto. In particolare, la concessione potrà essere revocata, ad esclusiva discrezione del Comune, in caso di futura alienazione da parte dell'Azienda Sanitaria del Fabbricato Poliambulatori ex INAM, senza obbligo di indennizzo alcuno.

9. TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti dichiarano che i dati personali forniti per la stipula del presente contratto saranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 "GDPR".

I dati personali saranno trattati dal Comune di Reggio Emilia esclusivamente in relazione ad adempimenti connessi all'esecuzione del presente contratto e per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e di interesse pubblico o per adempiere ad

eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

10. SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto, da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro, è soggetto all'imposta di bollo ex art.11 – titolo II del D.P.R. 642/72.

Le spese inerenti all'imposta di bollo sono a carico del Concessionario, mentre quelle inerenti alla registrazione sono a carico della parte che intendesse avvalersene.

2. di disporre che alla riscossione del canone previsto in contratto si provvederà tramite la procedura informatizzata "Locazioni", con l'assunzione di un unico accertamento annuo che progressivamente verrà integrato successivamente all'emissione mensile dei MAV.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

**Il Dirigente del Servizio
Dr. Roberto Montagnani**